

# **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESTERNI**

## **Articolo 1 OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte della CCIAA di Arezzo-Siena (in seguito denominata Camera), di incarichi professionali a soggetti esterni per il conseguimento degli scopi statutari, degli obiettivi e della propria attività istituzionale.

Le disposizioni del presente regolamento sono correlate alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*, per cui gli affidamenti degli incarichi esterni di consulenza o collaborazione sono oggetto di pubblicazione e trasparenza e alla disciplina relativa ai presupposti e procedure ex art. 7, commi 6 e 6-bis, del D. Lgs. 165/2001 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

## **Articolo 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento ad esperti esterni di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidati:

- a) a soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita Iva, o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
- b) a soggetti esercenti l'attività mediante prestazioni di natura continuativa o occasionale caratterizzate dal potere di coordinamento della Camera.

Detti incarichi costituiscono oggetto di contratti di prestazione d’opera intellettuale, ex artt. 2229 – 2238 c.c., da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa.

## **Articolo 3 ESCLUSIONI**

Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

- a) gli affidamenti di incarichi relativi agli appalti di servizi ricadenti nel campo applicativo del D. Lgs. 50/2016;
- b) gli incarichi per i quali non è previsto alcun corrispettivo per l’attività prestata ma un mero rimborso delle spese, purchè documentate e nel rispetto dei limiti previsti per i dirigenti camerale;
- c) ogni altro incarico avente ad oggetto adempimenti obbligatori derivanti da fonti normative;
- d) nel caso di incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno, dell’organismo indipendente di valutazione della performance, ai membri di commissione di gara e di concorso e ai conciliatori per l’espletamento del servizio camerale medesimo.

#### **Articolo 4 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

Gli incarichi di cui al presente regolamento potranno essere affidati a soggetti esterni al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) l'oggetto della prestazione dovrà corrispondere o comunque essere strumentale al perseguimento di obiettivi e/o di progetti specifici, determinati in coerenza con le esigenze funzionali e gli scopi istituzionali della Camera;
- b) dovrà essere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'Interno della Camera e la conseguente necessità, adeguatamente motivata, di acquisire prestazioni professionali esterne;
- c) la prestazione deve essere altamente qualificata, per cui si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, di esperienza lavorativa e formativa solo nel caso di prestazioni che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi;
- d) la prestazione deve essere di natura temporanea, dovendo la durata dell'incarico essere sempre contenuta nella misura minima indispensabile per l'espletamento dello stesso;
- e) il compenso deve essere correlato alla tipologia, alla qualità, quantità e complessità della prestazione richiesta;
- f) il soggetto incaricato non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con la Camera.

#### **Articolo 5 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

La Camera procede all'individuazione dei soggetti esterni ai quali conferire gli incarichi mediante l'espletamento della seguente procedura:

Il Dirigente dell'Ufficio interessato al conferimento dell'incarico esterno, su proposta della Posizione Organizzativa di competenza, trasmette una Richiesta motivata al Dirigente dell'Ufficio trattamento giuridico del personale.

La Richiesta motivata deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la descrizione dell'oggetto dell'incarico e la dichiarazione dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'Interno della Camera con la conseguente necessità, adeguatamente motivata, di acquisire prestazioni professionali esterne;
- b) gli specifici requisiti di carattere professionale richiesti per la prestazione oggetto dell'incarico;
- c) la durata dell'incarico;
- d) ove richiesto dalla natura dell'incarico conferito, il luogo ove dovrà essere svolta la prestazione e le modalità di svolgimento della prestazione;
- e) il compenso massimo da corrispondere per l'incarico, che deve risultare, in ogni caso, proporzionato alla prestazione oggetto dell'incarico;
- i) ogni altra informazione richiesta dalla specifica natura dell'incarico.

Il Dirigente dell'Ufficio trattamento giuridico del personale, sulla base della suddetta relazione tecnica, predisponde l'Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico.

L'Avviso è pubblicato sul sito della Camera per almeno 10 giorni (lavorativi) e deve contenere i seguenti elementi:

- a) la descrizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti di carattere professionale richiesti per la prestazione oggetto dell'incarico;
- c) la richiesta di attestazione di assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità;
- d) la durata dell'incarico;
- e) ove richiesto dalla natura dell'incarico conferito, il luogo ove dovrà essere svolta la prestazione e le modalità di svolgimento della prestazione;
- f) il compenso massimo da corrispondere per l'incarico;

- h) ogni altra informazione richiesta dalla specifica natura dell'incarico;
- g) le modalità e il termine perentorio entro il quale potranno essere presentati i curricula e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso in base alla specifica natura dell'incarico;
- i) i criteri di selezione;
- m) il termine previsto per la conclusione della procedura di affidamento;
- n) l'avviso che il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico ed il relativo compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale della Camera;
- o) l'avviso che saranno pubblicati tutti gli ulteriori dati relativi all'incarico e all'incaricato espressamente previsti da disposizioni normative o in conformità alle linee guida provenienti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

## **Articolo 6 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ESTERNO**

La Camera procede all'individuazione del soggetto esterno al quale conferire l'incarico attraverso la valutazione dei curricula, dell'eventuale colloquio e dell'eventuale documentazione richiesta dall'Avviso pubblicizzato.

La valutazione comparativa, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) qualifiche professionali in relazione allo specifico oggetto dell'incarico;
- b) precedenti esperienza professionali maturate nel settore di riferimento e grado di conoscenza del settore;
- c) eventuali ulteriori elementi contenuti nella documentazione prodotta, ove richiesta in relazione all'oggetto dell'incarico.

La valutazione comparativa verrà effettuata da una Commissione composta dal Segretario Generale o dal Dirigente dell'Ufficio trattamento giuridico del personale, dal Dirigente interessato al conferimento dell'incarico esterno e dalla Posizione Organizzativa di competenza, che provvederà a redigere apposita relazione valutativa contenente gli esiti della procedura di comparazione.

Conseguentemente, il Dirigente dell'Ufficio trattamento giuridico del personale affida con proprio atto dirigenziale l'incarico dandone comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul sito web della Camera, ai sensi del D.lgs.n.33/2013.

## **Articolo 7 STIPULA DEL CONTRATTO D'INCARICO**

Il Dirigente dell'Ufficio trattamento giuridico del personale procedere alla stipula di un contratto di affidamento dell'incarico nel quale sono specificati i diritti e gli obblighi di entrambe le parti.

Il contratto di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, nonché del compenso della prestazione.

## **Articolo 8 VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'INCARICO E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO**

Il Dirigente interessato all'espletamento dell'incarico o un suo delegato vigila sul corretto svolgimento dell'incarico e, all'esito dello stesso, verifica l'attività svolta e i risultati ottenuti, comunicando il proprio nulla osta al pagamento del compenso per le prestazioni effettuate.

La liquidazione del compenso avviene secondo le modalità e i tempi indicati nel contratto d'incarico sottoscritto dall'incaricato.

In mancanza di un'espressa previsione, la liquidazione avviene, di regola, al momento della conclusione dell'incarico, salvo che ciò sia escluso dalle particolari caratteristiche dell'attività oggetto dell'incarico.

In ogni caso, si procede alla liquidazione del compenso solo dopo che siano stati espletate le verifiche di cui al primo comma.

#### **Articolo 9 INCARICHI IN VIA DIRETTA**

La Camera può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a. nei casi in cui le norme in vigore lo consentono;
- b. nei casi di particolare urgenza quando le condizioni per la realizzazione delle attività, mediante l'esecuzione di prestazioni qualificate da parte di soggetti esterni, non rendano oggettivamente possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c. per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica ed informatica, non comparabili, in quanto la prestazione può essere eseguita, con i requisiti richiesti, da un solo soggetto in possesso dei medesimi ed i quali risultano strettamente connessi alle abilità o competenze specialistiche e relazionali del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- e. per incarichi relativi a progetti propri e/o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche e/o in collaborazione con enti privati, per la realizzazione dei quali siano state coinvolte in fase istruttoria prestazioni professionali essenziali da parte di soggetti esterni, da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione di professionisti esterni attuatori diversi dai medesimi;
- g. gli incarichi conferiti per la rappresentanza e la difesa in giudizio della Camera nonché per la partecipazione a procedure di conciliazione o arbitrati;
- h. quando in considerazione dell'esiguità dell'importo (inferiore a 1.000 Euro) e, avuto riguardo alla natura dell'incarico e all'oggetto della prestazione, nonché in relazione alle specifiche abilità, conoscenze e qualifiche del soggetto al quale si intende conferire l'incarico, non risulti rispondente a criteri di economicità procedere a forme di comparazione;
- i) agli incarichi di docenza e formazione nei limiti e alle condizioni di cui ai precedenti punti.

Le motivazioni dell'affidamento in via diretta devono essere espressamente indicate nel provvedimento di conferimento dell'incarico di cui al precedente art.6.

#### **Articolo 10 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed in particolare, alle norme, anche fiscali e previdenziali, in materia di lavoro autonomo.

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.